

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 17 ottobre 2018 la legge di delegazione europea 2016-2017. Il provvedimento è stato esaminato congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia alla Ue – Doc. LXXXVII, n.5 – riferita all'anno 2016.

La legge n. 234 del 2012 ha disposto lo sdoppiamento della annuale "legge comunitaria" (prevista dalla legge n. 11 del 2005) in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea, che rappresentano degli strumenti legislativi molto efficaci per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento alla legislazione europea. Attraverso le deleghe conferite con le leggi di delegazione europea, si è consentita l'implementazione, in via legislativa, di 139 direttive, di cui 122 risultano pienamente attuate.

Le numerose direttive europee incidono su molteplici aspetti della vita economica e sociale dei cittadini italiani, e in ambiti differenziati, tra cui rilevano tra gli altri particolare importanza le disposizioni relative alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria alle disposizioni dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, la disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi collegati, quella dei marchi d'impresa; in materia di abusi di mercato, della distribuzione assicurativa e in materia di indici usati nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, quella relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (volta a contrastare fenomeni evasivi ed elusivi), il rafforzamento di garanzie come la presunzione d'innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, la protezione dei dati personali nelle attività di indagine, l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE e la sicurezza delle ferrovie (c.d. "Quarto pacchetto ferroviario") e delle navi passeggeri, la riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici, l'adeguamento alla normativa Ue al c.d. "Pacchetto di protezione dati personali", in materia di privacy, la regolamentazione in materia di uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione e contrasto penale contro reati gravi e di terrorismo, nonché la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione.

«Con la rapida approvazione della legge di delegazione europea 2016-2017 – ha affermato la deputata PD Maria Iacono – a distanza di poco tempo dall'approvazione della legge europea 2017, si compie un altro importante passo verso l'adeguamento sistematico della nostra normativa al quadro europeo: l'Italia con gli ultimi Governi Renzi e Gentiloni ha registrato le migliori performance, anche rispetto agli altri Paesi membri, in tema di riduzione del contenzioso, con un drastico abbassamento delle procedure di infrazione, passate in poco più di tre anni da 120 a 65, facendo risparmiare allo Stato 2 miliardi di euro».

(Si rinvia anche alla nota ["Dimezzate le infrazioni UE"](#), a cura del Gruppo PD Camera).

Per una lettura più analitica e dettagliata del disegno di legge del Governo "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" AC 4620, relatore Paolo Tancredi (AP), si rinvia ai [lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) di approfondimento a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE

La legge di delegazione europea contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28 inserite nell'Allegato A¹, che dovranno essere recepite con decreto legislativo.

Sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Inoltre, si delega il Governo a stabilire la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.

I principi e i criteri direttivi delle deleghe sono quelli stabiliti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234 del 24 dicembre 2012](#).

MARCHI D'IMPRESA

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. I decreti dovranno essere adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

- a) **adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale;**
- b) **salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della Direttiva;**
- c) **introdurre i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto**, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa;
- d) **prevedere il diritto di vietare l'uso di un segno** a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
- e) **uniformare la disciplina dei marchi collettivi** alle disposizioni in materia contenute nella della Direttiva prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi;
- f) **prevedere**, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, **l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee;**
- g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso davanti agli organi giurisdizionali, **dovrà prevedersi una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o**

¹ Per l'elenco contenuto nell'allegato A si rinvia al dossier "Legge di delegazione europea 2016-2017 – Schede di lettura – ottobre 2017" della Camera, pag. 97 e seguenti.

la **dichiarazione di nullità** di un marchio d'impresa, da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

- h) **modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi**, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

BREVETTI

La delega al Governo prevede di adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea del Regolamento (UE) 1257/2012 sulla tutela brevettuale unitaria ed a quella convenzionale istitutiva del tribunale unificato dei brevetti.

Oltre al rinvio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, si prescrive anche il **rispetto, da parte del legislatore delegato, di principi e criteri direttivi specifici**. Essi sono anzitutto volti ad adeguare le disposizioni del Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 ed all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Ulteriori principi e criteri direttivi sono volti a **prevedere una disciplina nei casi di contatto tra i vari sistemi di protezione brevettuale**, nell'eventualità in cui vengano a sovrapporsi.

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Si prevedono **principi e criteri direttivi specifici** relativi alla delega per l'attuazione della Direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, Inoltre si rende necessario coordinare e armonizzazione la disciplina vigente con le nuove norme.

Con le modifiche apportate durante l'esame parlamentare, tra l'altro:

- viene specificato il riparto di competenze tra Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo;
- si dispone che le norme delegate evitino duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari;
- si prevede che il documento informativo contenga anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo;
- si allinea la disciplina sulla percezione di onorari, commissioni o altri benefici ai distributori a quella prevista dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID 2);
- si consente di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalla Direttiva (UE) 2016/97, nonché di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dalle norme UE, anche al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della citata Direttiva MiFID 2.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si stabiliscono i **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425, sui **dispositivi di protezione individuale** e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Oltre l'aggiornamento e l'adeguamento delle disposizioni secondo la normativa europea, si fissano i criteri e le procedure necessari per la **valutazione, la notifica e il controllo degli organismi** da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza posti dal Regolamento unionale.

Vengono previste le sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento unionale.

APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI

Si conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/426 sugli **apparecchi che bruciano carburanti gassosi**.

Viene confermata l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali **autorità di vigilanza del mercato**. Prevista l'adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 2016/42.

Tra i criteri da rispettare, occorrerà fissare le procedure necessarie affinché vengano rispettati i **requisiti essenziali di salute e sicurezza**, anche al fine di prevedere che i compiti di valutazione e di controllo degli organismi preposti a tal fine siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento.

ABUSI DI MERCATO

Tra i **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega di adeguamento al Regolamento (UE) 596/2014 si segnala la necessità di **garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari**. La CONSOB viene designata quale autorità competente.

Tra l'altro, il Governo è stato delegato a:

- ridisciplinare gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dalle disposizioni che vietano il c.d. *gold plating*;
- rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto della normativa UE;
- rivedere la disciplina in materia di confisca, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della stessa.

INDICI DI RIFERIMENTO PER MISURARE LA PERFORMANCE DI FONDI DI INVESTIMENTO

Previsti uno o più decreti legislativi al fine di dare completa attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

La nuova disciplina legislativa europea prevede la necessità di regolamentare gli amministratori dei parametri. Questi ora vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Per i parametri più critici è prevista la costituzione di collegi di supervisori nazionali.

La CONSOB viene designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI.

La delega al Governo per l'adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento (UE) 2015/2365² è finalizzata a consentire di operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal Regolamento per quanto attiene ai seguenti ambiti:

- le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che l'autorità competente dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R;
- le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente;
- le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte e del diritto di ricorso.

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (1)

La delega al Governo in attuazione della Direttiva 2016/680 prevede uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi in materia di **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali** da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

Si deve prevedere – ferma restando la disciplina sanzionatoria vigente – per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della Direttiva, fattispecie incriminatrici punite con la **pena detentiva non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo ad anni cinque.**

USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR)

Specifici principi e criteri direttivi vengono dettati per l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di **prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.**

² Il Regolamento 2015/2365, è denominato “Securities Financing Transaction Regulation” (SFTR) ed introduce nuove norme per aumentare il livello di trasparenza informativa su tutte le operazioni in cui strumenti finanziari sono utilizzati come *collateral* per l'ottenimento di finanziamenti in contante o per l'acquisto di altri e più complessi strumenti finanziari.

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (2)

La delega al Governo è finalizzata a garantire un sistema armonizzato in materia di privacy, secondo il Regolamento (UE)2016/679.

Si individuano i seguenti principi e criteri direttivi ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega:

- abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice della privacy) incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento;
- **modificare il Codice della privacy** limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679;
- • coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal Regolamento;
- prevedere la possibilità che molti dei provvedimenti attuativi e integrativi previsti dal Regolamento possano essere emanati, tra gli altri, dal Garante con propri atti;
- **adeguare**, nell'ambito delle modifiche al Codice della privacy, **il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente** alle disposizioni del Regolamento con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

ACCESSIBILITÀ DEI SITI WEB E DELLE APPLICAZIONI MOBILI DEGLI ENTI PUBBLICI

La delega contiene principi e criteri direttivi in attuazione della Direttiva 2016/212.

I nuovi principi riguardano:

- l'obbligo di **assicurare un livello minimo di accessibilità** dei siti web pubblici utilizzando la scala di valori di cui al D.M. 8 luglio 2005 che fissa i requisiti tecnici e i livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici;
- l'obbligo di **definire apposite linee guida nazionali** volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto in presenza di oneri sproporzionati.

Un criterio specifico individua quattro principi ai quali gli enti pubblici degli Stati membri devono conformarsi in termini di accessibilità:

- **percepibilità**, le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili;
- **utilizzabilità**, i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili;
- **comprensibilità**, le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili;
- **solidità**, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive.

È prevista la non applicabilità dei principi di accessibilità nel caso in cui ciò determini oneri sproporzionati, ponendo in capo al Governo l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto.

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE

Si tratta di una norma relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia volta a un integrale recepimento della Direttiva 2016/943.

Gli specifici principi e criteri di delega:

- la modifica e l'aggiornamento della disciplina del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005);
- l'introduzione di misure sanzionatorie di natura penale e amministrativa – di contrasto dell'illecita divulgazione e utilizzo del know-how e dei segreti commerciali – efficaci, proporzionali e dissuasive che garantiscano l'adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva;
- tutte le abrogazioni, modifiche e integrazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con la normativa delegata e la razionalizzazione complessiva della disciplina di settore.

Post scriptum

PRIMA LETTURA SENATO

AS 2834

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 4620

[iter](#)

[Legge n. 163 del 25 ottobre 2017](#)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017

Camera dei deputati - Seduta n. 872 del 17/10/2017 - Riepilogo del voto finale

Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
DES-CD	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
FI-PDL	2 (13.3%)	0 (0%)	13 (86.7%)
LNA	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)
M5S	0 (0%)	59 (100%)	0 (0%)
MDP	17 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	15 (46.9%)	4 (12.5%)	13 (40.6%)
PD	181 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SC-ALA	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SSP	1 (12.5%)	0 (0%)	7 (87.5%)

Fonte: Camera dei deputati